



ASSOLOMBARDA

La tassazione del reddito di lavoro dipendente

2° incontro – I criteri di valorizzazione dei compensi in natura

Domenico Miscioscia

Assolombarda

4 aprile 2019

La tassazione del reddito di lavoro dipendente

1° Incontro - 20 marzo 2019 ore 14.30

I BENEFIT CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO

I principi del reddito di lavoro dipendente e le ipotesi tipiche d'esenzione previste dall'art. 51, comma 2, del Testo Unico: contributi previdenziali e di assistenza sanitaria, polizze assicurative, piani di azionariato, servizi d'istruzione e assistenza, opere e servizi di utilità sociale, servizi di trasporto pubblico.

2° Incontro - 4 aprile 2019 ore 14.30

I CRITERI DI VALORIZZAZIONE DEI COMPENSI IN NATURA

I criteri di valorizzazione dei compensi in natura, la franchigia di esenzione dei 258,23 euro, i benefit a determinazione forfettaria (prestiti, fabbricati e auto ad uso promiscuo), la disciplina fiscale dei voucher e dei buoni spesa, anche alla luce della Direttiva UE 2016/1065.

3° Incontro - 15 maggio 2019 ore 14.30

IL REGIME FISCALE DELLE TRASFERTE E I RIMBORSI SPESE

Il regime fiscale delle trasferte, i trasfertisti, le indennità di trasferimento e di prima sistemazione, i servizi e le indennità di mensa.

4° Incontro - 19 giugno 2019 ore 14.30

LA DETASSAZIONE DEI PREMI E IL WELFARE AZIENDALE

La tassazione agevolata sui premi di risultato e le fonti contrattuali del welfare aziendale. Aspetti fiscali e sindacali.

5° Incontro - 10 luglio 2019 ore 14.30

IL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE ALL'ESTERO

La tassazione del reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero, la residenza fiscale, i rimedi per evitare la doppia imposizione, i regimi agevolativi per il "rientro dei cervelli".

La struttura dell'articolo 51 del Testo Unico



Principi generali

SCHEMA DELL'ART. 51 DEL TUIR

COMMA 1 REGOLA GENERALE

—● “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.



c.d. principio di omnicomprensività

I benefit che non concorrono alla formazione del reddito



CASSA SANITARIA INTEGRATIVA

Contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale.

LIMITE € 3.615,20*



PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, sia su base volontaria che contrattuale, alle forme di previdenza complementare.

LIMITE € 5.164,57*



PIANI DI AZIONARIATO DIFFUSI

Azioni offerte alla generalità dei dipendenti non riacquistate dall'emittente e non cedute dal dipendente prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla assegnazione.

LIMITE € 2.065,83*

* Le Legge di Bilancio 2017 ha previsto che nel caso in cui i valori di seguito specificati siano fruiti in sostituzione del PDR soggetto ad imposta sostitutiva del 10%, agli stessi non si applichino i limiti di esenzione normalmente previsti. Per la previdenza complementare i contributi versati in sostituzione dei premi non rilevano ai fini della prestazione complementare.

I benefit che non concorrono alla formazione del reddito



SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE

Somme e servizi erogati per la fruizione, da parte dei familiari del lavoratore, di servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa, nonché per le borse di studio a favore dei medesimi familiari.



CENTRI ESTIVI E INVERNALI

Somme, servizi e prestazioni erogati dal datore di lavoro per la frequenza di ludoteche e centri estivi e invernali da parte dei familiari dei dipendenti.



ASSISTENZA AI FAMILIARI

Somme e prestazioni erogate dal datore di lavoro per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.

I benefit che non concorrono alla formazione del reddito



SERVIZI DI TRASPORTO COLLETTIVO

Prestazioni di servizi di trasporto collettivo, per facilitare il raggiungimento del posto di lavoro (solo tragitto casa lavoro e no a rimborsi o contributi all'acquisto di biglietti).



ABBONAMENTI AL TRASPORTO

Acquisti e rimborsi per gli abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per il dipendente e i familiari fiscalmente a carico.



OPERE DI UTILITA' SOCIALE

Oneri sostenuti dal datore di lavoro per opere e servizi di utilità sociali a beneficio dei dipendenti e dei familiari.



Principi generali

COMMA 3 VALORIZZAZIONE DEI BENEFIT

- criterio di determinazione in denaro dei compensi in natura secondo il valore normale;
- non concorrono a formare se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a 258,23 euro; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre a formare il reddito.

COMMA 4 DETERMINAZIONE FORFETTARIA

- autoveicoli aziendali ad uso promiscuo;
- prestiti aziendali concessi ai dipendenti;
- fabbricati concessi in uso ai dipendenti.

I criteri di valorizzazione dei compensi in natura

La franchigia di esenzione dei 258,23 euro



La valorizzazione dei compensi in natura

ART. 51, COMMA 3, DEL TUIR

«Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9.

Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. (..)»



La valorizzazione dei compensi in natura

| TIPOLOGIA DI BENI | CONDIZIONI | VALORIZZAZIONE DEL BENEFIT |
|---|--|--|
| Beni prodotti dall'impresa | <ul style="list-style-type: none">• Se l'azienda opera con venditori grossisti | si deve fare riferimento al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista |
| | <ul style="list-style-type: none">• Se l'azienda non opera con venditori grossisti | si applica il criterio del valore normale come definito dall'articolo 9 del Tuir |
| Beni diversi da quelli prodotti dall'impresa | Si tratta di: <ul style="list-style-type: none">• beni non prodotti dall'azienda• e in ogni caso prestazioni di servizi | si applica il criterio del valore normale come definito dall'articolo 9 del Tuir |



Determinazione del valore normale

Articolo 9, comma 3, del Testo Unico

IL VALORE NORMALE

Il valore normale coincide generalmente con il valore di mercato dei beni, considerato:

- per i beni e i servizi della stessa specie o similari;
- in condizioni di libera concorrenza;
- al medesimo stadio di commercializzazione;
- nel tempo e nel luogo più prossimi all'acquisto o alla cessione o in mancanza nel tempo e nel luogo più prossimi.



Determinazione del valore normale

Articolo 9, comma 3, del Testo Unico

IL VALORE NORMALE

Tale valore deve essere desunto:

- dai listini o dalle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi;
- in mancanza, dai listini delle camere di commercio, dalle tariffe professionali e per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi (ad esempio tariffe elettriche o quelle telefoniche) dai relativi provvedimenti;
- tenuto conto degli «sconti d'uso».



Determinazione del valore normale

Articolo 9, comma 3, del Testo Unico

GLI SCONTI D'USO

Nella risoluzione 26/2010, l'Agenzia ha chiarito che il valore normale di riferimento, per i beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai dipendenti, possa essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l'eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro.



Il valore normale per i piani di azionariato

IL VALORE DELLE AZIONI

Per le azioni concesse ai dipendenti il valore normale è determinato:

- a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
- b) per le quote di società non azionarie o per le quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto;
- c) per le società o enti di nuova costituzione in base all'ammontare complessivo dei conferimenti;
- d) per gli altri titoli in considerazione del valore di titoli aventi analoghe caratteristiche e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.




La valorizzazione dei compensi in natura

► Esempio: tablet concesso ai dipendenti per uso personale



- E' un bene prodotto dell'impresa? **NO**
- Determino il valore normale in base ai listini del soggetto che ha fornito i beni
- E' possibile tenere in considerazione gli «**sconti d'uso**»



Il valore è superiore o non superiore a 258,23 euro?



La franchigia di esenzione dei 258,23 euro

Articolo 51, comma 3, del Testo Unico

LA FRANCHIGIA DI ESENZIONE

Quantificato il valore dei benefit offerti, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a 258,23 euro;

se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.




La franchigia di esenzione dei 258,23 euro

Articolo 51, comma 3, del Testo Unico

LA FRANCHIGIA DI ESENZIONE

- Ai fini del superamento della franchigia occorre tener conto di tutti i benefit di cui ha fruito il lavoratore, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro intrattenuti nel periodo d'imposta;
- la verifica della soglia di esenzione dei 258,23 euro deve essere assunto al netto di quanto corrisposto dal dipendente ed è comprensivo dell'IVA;
- Il limite dei 258,23 euro vale anche con riferimento ai beni che sono indicati nel comma 4 dell'art. 51;
- Il comma 3 dell'art. 51 fa riferimento solo ai beni e servizi e non riguarda in alcun modo elargizioni in denaro.



Erogazioni liberali e sussidi occasionali

Norma abrogata con decorrenza 29 maggio 2008

ART. 51, CO. 2, LETT. B)
(NORMA ABROGATA)

Il previgente comma 2, lettera b), dell'art. 51 del Tuir prevedeva un'ulteriore ipotesi di non concorrenza per:

“le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire 500.000” (258,23 euro).

“i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura (..) o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richiesta estorsiva”



La franchigia di esenzione dei 258,23 euro

Articolo 51, comma 3, del Testo Unico

I VOUCHER E BUONI ACQUISTO

I beni e servizi in natura rientrano nelle franchigie di 258,23 euro anche se effettuati “sotto forma di buoni rappresentativi degli stessi” (es. buoni acquisti, cofanetti regalo, buoni benzina..).

I TICKET RESTAURANT


L'evidenziazione del valore nominale sui ticket restaurant fa sì che gli stessi non possano essere considerati erogazioni in natura. Di conseguenza l'importo del loro valore nominale che eccede il limite di 5,29 (o 7 euro per i ticket elettronici) non può rientrare nella franchigia di esenzione di 258,23 (risoluzione AE n. 26/2010).

I benefit a determinazione forfettaria

Auto ad uso promiscuo - Fabbricati – Prestiti concessi ai dipendenti

Prestiti concessi ai dipendenti e conversione del PDR nei benefit del comma 4

I chiarimenti interpretativi della circolare AE n. 5/2018



Prestiti concessi ai dipendenti

Articolo 51, comma 4, lett. b) del Testo Unico

PRESTITI CONCESSI AI DIPENDENTI

In caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

$$\text{Benefit imponibile} = (i_{\text{TUR}} - i_{\text{APP}}) \times 50\%$$

i_{TUR} = interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ogni anno

i_{APP} = interessi calcolati al tasso effettivamente applicato



Prestiti concessi ai dipendenti

Articolo 51, comma 4, lett. b) del Testo Unico


► Esempio:

- L'azienda concede al dipendente 10.000 euro di prestito al tasso del 2% annuo
- Il Tasso ufficiale di riferimento alla fine dell'anno è pari al 5%

$$\text{Benefit imponibile} = (i_{\text{TUR}} - i_{\text{APP}}) \times 50\%$$

(interessi calcolati al Tasso ufficiale di riferimento **500** – interessi al Tasso applicato dall'impresa **200**) x 50% = **150 euro**

Il fringe benefit da assoggettare a tassazione è pari a 150 euro, salvo la franchigia di esenzione dei 258,23 euro, prevista dal comma 3 dell'art. 51 Tuir.



Prestiti concessi ai dipendenti

Articolo 51, comma 4, lett. b) del Testo Unico

**PRESTITI CONCESSI DA TERZI
(RISOLUZIONE 46/2010)**

- la norma agevolativa si applica sia i prestiti concessi direttamente dal datore di lavoro sia i prestiti concessi da terzi (per es.: banche);
- in tal caso, il datore di lavoro si accolla una parte degli interessi e provvede a corrispondere direttamente al terzo (banca) il relativo ammontare;
- l'importo versato dal datore di lavoro non deve entrare nella disponibilità del dipendente; pertanto ci deve essere contestualità tra l'addebito della rata da parte della banca e l'accredito degli interessi fatto dal datore di lavoro.



Detassazione dei premi e conversione in welfare

In base all'art. 182 e ss. della Legge 208/2015, sono assoggettati dell'imposta sostitutiva del 10 per cento, entro il limite di 3.000 euro lordi:

- i premi di risultato di ammontare variabile;
- definiti in esecuzione di contratti aziendali o territoriali di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015;
- legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, innovazione ed efficienza;
- misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il Decreto 25 marzo 2016.

► **Beneficiari**

I dipendenti del settore privato (esclusi i redditi assimilati lavoro dipendente) con reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, a 80.000 euro.



Detassazione dei premi e conversione in welfare

CONVERSIONE DEL PREMIO IN WELFARE

In alternativa all'imposta sostitutiva del 10%, la norma prevede la possibilità, a scelta del dipendente, di convertire il premio di produttività, in tutto o in parte, in welfare, a condizione che la conversione sia prevista dal contratto aziendale o territoriale.

Entrambe le opzioni (premio in denaro o servizi welfare) sono quindi soggette alle condizioni e alle limitazioni di importo e di reddito descritte in precedenza (3.000 euro di importo e 80.000 euro di reddito).



Detassazione dei premi e conversione in welfare

Norma introdotta dalla L. 232/2016

CONVERSIONE DEL PREMIO IN WELFARE

In caso di conversione del premio in welfare, non rilevano i limiti fiscali previsti per:

- la previdenza complementare (5.164,57 euro); per la previdenza complementare i contributi versati in sostituzione dei premi non rilevano ai fini della tassazione della prestazione complementare;
- i contributi di assistenza sanitaria (3.615,20 euro);
- i piani di azionariato diffuso il tetto (2.065,83 euro); per questi ultimi non rilevano, inoltre, le condizioni della generalità dei dipendenti e dell'*holding period*.



Detassazione dei premi e conversione in welfare

Norma introdotta dalla L. 232/2016

**CONVERSIONE NEI BENEFIT
DEL COMMA 4**

Dal 2017 la disposizione in esame consente la sostituzione del premio di risultato anche con i benefit previsti dal comma 4 del medesimo articolo 51 del TUIR (uso dell'auto aziendale, la concessione di prestiti da parte del datore di lavoro, la messa a disposizione del dipendente dell'alloggio).



... ma sarà conveniente???



Detassazione dei premi e conversione in welfare

Norma introdotta dalla L. 232/2016

CONVERSIONE NEI BENEFIT DEL COMMA 4

- I benefit in questione erogati a richiesta del dipendente in sostituzione del PDR sono assoggettati a tassazione ordinaria assumendo come base imponibile il valore determinato sulla base dei criteri dettati dal comma 4 dell'art. 51 del TUIR;
- la parte del premio eccedente il valore del benefit di cui al comma 4 resta assoggettata ad imposta sostitutiva o potrà essere sostituita con gli altri benefit di cui all'art. 51 del TUIR.



Detassazione dei premi e conversione in welfare

Norma introdotta dalla L. 232/2016

► Esempio: sostituzione del PDR con la concessione di un fabbricato

- premio di risultato agevolabile € 3.000
- valore della rendita catastale al netto di quanto corrisposto dal dipendente € 2.000

- base imponibile da assoggettare a tassazione ordinaria - anche a seguito della conversione del premio di risultato: **€ 2.000**

- base imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva - ovvero sostituita con gli altri benefit: **€ 1.000**
(€ 3.000 - € 2.000)



Detassazione dei premi e conversione in welfare

Norma introdotta dalla L. 232/2016

► Esempio: sostituzione del PDR con concessione dell'auto

- premio di risultato agevolabile € 3.000
- valore imponibile dell'auto concessa in uso promiscuo, in base alle tabelle ACI € 1.885,50
(€ 0,4190 x km. 15.000 *30%)
- base imponibile dell'auto da assoggettare a tassazione ordinaria - anche a seguito della conversione del premio di risultato: **€ 1.885,50**
- base imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva - ovvero sostituita con gli altri benefit: **€ 1.114,50**
(€ 3000 - € 1.885,50)



Detassazione dei premi e conversione in welfare

Norma introdotta dalla L. 232/2016

► Esempio: sostituzione del PDR con interessi passivi

- premio di risultato agevolabile € 3.000 che il dipendente converte interamente in interessi
- valore imponibile degli interessi passivi, in base al comma 4 dell'art. 51 Tuir, è pari a 0

- base imponibile dell'auto da assoggettare a tassazione ordinaria: **€ 0**

- base imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva: **€ 3.000** (€ 3000 - € 0)



...a differenza del welfare «on-top»

risoluzione 46/2010

Corresponsione di benefit mediante titoli di legittimazione

La disciplina fiscale anche alla luce della Direttiva UE 2016/1065




Corresponsione di benefit mediante titoli di legittimazione

DM 25 marzo 2016

ART. 51, COMMA 3-BIS, DEL TUIR

“Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”.



Norme attuative previste dal DM 25 marzo 2016



Corresponsione di benefit mediante titoli di legittimazione

DM 25 marzo 2016

CARATTERISTICHE

Tali documenti, in base all'[art. 6 del DM 25 marzo 2016](#):

- non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare;
- non possono essere monetizzati;
- non possono essere ceduti a terzi;
- non possono essere integrati.

► Intestazione al beneficiario

I “voucher” hanno lo scopo di identificare il soggetto che ha diritto alla prestazione sottostante e richiedono pertanto l'intestazione del titolo all'effettivo fruitore del servizio, anche nei casi di utilizzo da parte dei familiari del dipendente. L'oggetto della prestazione alla quale il titolo può dare diritto deve consistere in un bene o un servizio e, pertanto, il voucher non può essere rappresentativo di somme di denaro.



Corresponsione di benefit mediante titoli di legittimazione

DM 25 marzo 2016

BUONO MONOUSO



Tali documenti devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare

BUONO CUMULATIVO



I beni e servizi di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di 258,23 euro



La disciplina IVA voucher alla luce della Direttiva UE

DISCIPLINA IVA DEI VOUCHER (FINO AL 31 DICEMBRE 2018)

- Fino al 31 dicembre 2018, i voucher erano qualificati, ai fini IVA, come documenti di legittimazione e come tali sempre fuori campo ai sensi dell'art. 2 co. 3 lett. a) del DPR 633/72;
- da tale qualificazione discendeva l'irrilevanza, agli effetti dell'IVA, della circolazione dei buoni medesimi;
- ad assumere rilevanza IVA era solo il rapporto tra gli esercizi convenzionati e gli utilizzatori del buoni acquisto, anche se il prezzo pagato da quest'ultimi era, in tutto in parte, assolto attraverso la consegna del voucher.



La disciplina IVA voucher alla luce della Direttiva UE

DIRETTIVA UE 2016/1065

- Il legislatore europeo è intervenuto con la Direttiva 2016/1065/UE modificando il regime IVA dei voucher;
- la normativa è stata adottata con il [D.Lgs. 29 novembre 2018 n. 141](#) che ha novellato il DPR 633/72:
- le nuove disposizioni si applicano ai buoni emessi successivamente al 31 dicembre 2018 e quindi [a partire dal 1° gennaio 2019](#).




La disciplina IVA voucher alla luce della Direttiva UE

Un buono è **MONUSO**, ai fini IVA, se attribuisce il diritto a ricevere beni/servizi di cui si conosce la natura e il luogo della fornitura già all'atto dell'emissione.

In questo caso, sin dall'origine, sono disponibili tutte le informazioni necessarie per applicare la appropriata disciplina IVA.

Pertanto, con la cessione del buono monouso di realizza, in via anticipata, la cessione del bene/servizio a cui esso dà diritto



L'IVA è dovuta già al momento dell'emissione del buono




La disciplina IVA voucher alla luce della Direttiva UE

Un buono è **MULTIUSO** se attribuisce il diritto di ricevere beni/servizi dei quali all'atto dell'emissione non si conosce la natura e/o il luogo di fornitura.

All'emissione di un buono multiuso, a differenza del monouso, non è possibile determinare il regime IVA applicabile al momento del successivo riscatto del bene/servizio a cui il buono dà diritto.

Pertanto, i buoni multiuso sono assoggettati all'IVA solo all'atto del riscatto, quando il titolare del buono individua i beni/servizi che intende acquisire.



L'IVA è dovuta al momento dell'utilizzo del buono



Detraibilità dell'IVA sui piani di welfare

IVA E PIANI DI WELFARE

Nell' [ordinanza n. 22332/18](#) la Cassazione ha affermato che i costi sostenuti per i servizi di welfare offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti assumono «rilevanza quali spese generali connesse al complesso delle attività economiche del soggetto passivo», per questo è legittima la detrazione dell'IVA.

Parere diametralmente opposto è stato reso dalla [Direzione Regionale Lombardia con interpello 904-603/2017](#).



ASSOLOMBARDA

Confindustria Milano Monza e Brianza

Grazie per l'attenzione!

Domenico Miscioscia

Settore Fisco e Diritto d'Impresa

Assolombarda Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi

Tel.: 02 58370494

domenico.miscioscia@assolombarda.it